

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. in vista dell'udienza del 18/06/2026, visto e applicato l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1903/2026 R.G., proposta
da

Parte_1, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Primerano, domiciliatario,
giusta mandato in atti

-parte opponente-

contro

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Italo Tarantini,
domiciliatario, giusta mandato in atti

-parte opposta-

Oggetto: opposizione *ex art.* 645 c.p.c..

Sentenza resa *ex artt.* 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

MOTIVI

I.- Si riporta di seguito il contenuto del decreto del 14/04/2026, per quanto rilevante, emesso all'esito dei controlli preliminari *ex art.* 171 *bis* c.p.c.:

<<I.- In citazione la parte opponente ha formulato “*ECCEZIONE DI COMPETENZA PER CONVENZIONE ARBITRALE*”, al cospetto di clausola compromissoria, così deducendo:

“In via principale, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato invalido e comunque revocato, in quanto emesso in violazione della convenzione arbitrale contenuta nel contratto di collaborazione da cui trae origine la presente controversia.

In particolare, l'art. 9 del contratto (cfr. Doc. 3) prevede espressamente che *“per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto o comunque correlata ad esso”* la cognizione sia devoluta a un arbitro rituale, nominato d'intesa tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La domanda azionata in sede monitoria, avente ad oggetto il preteso pagamento di compensi professionali asseritamente maturati in esecuzione del contratto, rientra pacificamente nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, trattandosi di controversia direttamente e immediatamente correlata all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Sul punto, la giurisprudenza di merito più recente ha chiarito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull'esistenza di una valida clausola compromissoria, il giudice ordinario non può conoscere del merito della pretesa. In particolare, il Tribunale di Cuneo ha affermato che *“il giudice, in caso di opposizione fondata sull'esistenza della clausola compromissoria, deve disporre la revoca del decreto ingiuntivo e dichiarare l'improponibilità della domanda”* (Trib. Cuneo, 29 ottobre 2025, n. 603)...omissis...Ne consegue che la cognizione della controversia non spetta al giudice ordinario, ma agli arbitri rituali individuati dalla convenzione arbitrale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presenza di una clausola compromissoria non preclude, in astratto, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma impone che la competenza arbitrale venga fatta valere dall'intimato in sede di opposizione, mediante tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.

Una volta sollevata tale eccezione, il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e a revocare il decreto ingiuntivo, rimettendo le parti alla sede arbitrale convenuta.

Nel caso di specie, l'odierna opponente eccepisce espressamente la competenza arbitrale prevista dal contratto, con conseguente carenza di potere del giudice ordinario a conoscere della domanda monitoria proposta.

Il decreto ingiuntivo opposto risulta pertanto emesso in violazione della convenzione arbitrale vincolante tra le parti e deve essere conseguentemente revocato, con

declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 9 del contratto”.

II.- La parte opposta, contestando non l'efficacia della contrattazione ma la sua esegesi, ha affermato la piena competenza del Tribunale adito, così deducendo:

“L'eccezione di incompetenza sollevata da controparte in favore di un collegio arbitrale è palesemente infondata e deve essere rigettata.

L'art. 9 dei contratti intercorsi tra le parti (“Controversie”), prodotto dalla stessa opponente (Doc. 3), presenta una formulazione ambigua e internamente contraddittoria. Esso recita: *“Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto o comunque correlata ad esso sarà risolta da un arbitro nominato d'intesa tra le Parti, assistite dai rispettivi legali, ed in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Milano.*

[...]

Le controversie, non compromettibili in arbitri, che dovessero sorgere tra le Parti in qualunque modo connesse al presente Contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari.”

Se il primo comma sembra devolvere ad un arbitro le controversie su esecuzione, interpretazione e risoluzione, il terzo comma, con portata altrettanto ampia (“controversie... in qualunque modo connesse al presente Contratto”), stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bari per le liti *“in qualunque modo connesse”*.

Orbene, alla luce delle premesse svolte sul fatto, appare lapalissiano come non si controverta, in questa sede, di questioni circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione contrattuale.

La presente controversia, infatti, nasce come una mera azione di recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su fatture non contestate; non si tratta, in origine, di una complessa disputa sull'interpretazione o sulla risoluzione del contratto, ma di una semplice richiesta di adempimento di un'obbligazione pecuniaria”.

III.- L'art. 9 (Controversie), così dispone:

“Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto o comunque correlata ad esso sarà risolta da un arbitro nominato d'intesa tra le Parti, assistite dai rispettivi legali, ed in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'arbitro deciderà secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. La sede dell'arbitro sarà a Bari. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Le controversie, non compromettibili in arbitri, che dovessero sorgere tra le Parti in qualunque modo connesse al presente Contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari”.

Non può condividersi l'assunto di parte opposta che tenta di escludere dal perimetro applicativo della clausola in esame il mancato pagamento del corrispettivo derivante dalla esecuzione delle prestazioni di cui al ricorso monitoria, ritenendo detta fattispecie inidonea a integrare ipotesi di “esecuzione del contratto”; è infatti evidente che l'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, quale è il contratto di causa, non può che essere vista dall'angolatura bilaterale propria della natura del negozio, sicchè, al fine di perimetrare l'effettivo significato del termine, è necessario porsi non solo dal lato del materiale esecutore, ma anche da quello del beneficiario della prestazione, che la riceve dietro la corresponsione del relativo corrispettivo pattuito in contratto.

IV.- In punto di inquadramento sistematico, deve rilevarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:

- *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (Cass. n. 8166/1999; più di recente, Cass., n. 27085/2019: *“costituisce principio consolidato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto* (Cass. 28 luglio 1999, n. 8166; e, più di recente, Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; con riguardo all'arbitrato irrituale, Cass., sez.

un., 30 settembre 2016, n. 19473). Infatti, il contemperamento del principio per il quale la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, con il regime di cui alla clausola stessa comporta che - sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e tenuto conto della non rilevanza d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti: ma, una volta proposta opposizione e dal debitore ingiunto eccepita la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso e viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri");

- ancora, in linea generale, la distinzione tra le fattispecie (arbitrato rituale o irrituale) acquista rilievo ai fini della portata della pronuncia definitiva, determinando differenti conseguenze sul piano processuale (e ferma, in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c., la comune revoca del provvedimento monitorio opposto): anche a seguito di Cass., Sez. Un., n. 24153/2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato c.d. "rituale" opera sul piano della (in)competenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, a differenza di quella per arbitrato c.d. "irrituale", che non integra questione di competenza bensì di merito e comporta soltanto l'improponibilità della domanda qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass., nn. 10332/2016, 4526/2016 e 7525/2007; Trib. Teramo, 02/10/2019, n. 854, cit.: Cass. n. 7525/2007 e n. 4845/2000, per cui *"l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia"*; nella giurisprudenza di merito, si segnala Trib. Teramo, 02/10/2019, n. 854, per cui *"come è noto...la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, a*

differenza di quella di arbitrato c.d. irrituale il quale comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429)").

Applicando al caso di specie le suddette coordinate pretorie, posta la regolarità dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve ritenersi, come da tenore testuale, che si sia al cospetto di una clausola di arbitrato rituale, foriera dell'incompetenza del Tribunale adito, correttamente affermata dalla parte opponente.

Le parti vanno pertanto invitate alla precisazione delle conclusioni (potendo dedurre nelle note cartolari sia in relazione alla questione di competenza, definibile con sentenza, che in merito, per la parte opponente, all'eventuale adesione, anche per le conseguenti statuizioni sulle spese di lite)>>.

II.- La causa è pervenuta quindi all'udienza cartolare del 18/06/2026 per la precisazione delle conclusioni, nonché ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., sulla questione di incompetenza; in tale udienza viene decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate, previa concessione di termine per memorie finali autorizzate (non depositate).

III.- La parte opposta ha aderito all'eccezione *de qua* in seno alle note scritte depositate in vista dell'ud. 18/06/2026, invocando la compensazione delle spese di lite; la controparte ha contrastato tale ultima richiesta, con riferimenti pretori.

IV.- E dunque, richiamando Trib. Catania, 04/03/2020, n. 883, <<*non resta che dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, con assegnazione di un termine alle parti per la riassunzione del relativo giudizio ex art. 50 c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale 19 luglio 2013 n. 223, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 819 ter c.p.c., secondo comma, nella parte in cui esclude l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., con particolare riferimento a quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti)*>>. Il tutto, con revoca del decreto ingiuntivo.

V.- La pronuncia di incompetenza, che definisce il giudizio dinanzi al Tribunale adito con ordinanza (si dà atto che le parti hanno precisato le conclusioni), deve essere corredata della statuizione sulle spese (Cass., nn. 23727/2015 e 11764/2016).

TRIBUNALE DI BARI

Effettivamente, quanto alle spese processuali, ai fini della relativa regolamentazione, oggetto di contestazione, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della parte opposta che ha aderito all'eccezione di arbitrato (cfr. in tal senso: Cass. n. 9035/2019 e Trib. Torino, 05/03/2020).

A ogni modo, la *qualitas* delle parti, la pronta definizione in rito della controversia e il complessivo contegno processuale (v. par. III) giustificano la compensazione delle spese di lite in misura di 2/3. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo soccombenza e sulla base dei parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto del valore e della natura della causa, della trattazione limitata alla questione pregiudiziale e della non rilevante difficoltà, e pertanto ai parametri minimi, al netto della insussistente fase istruttoria.

VI.- Questa sentenza viene adottata *ex art. 281 sexies*, ult. co., c.p.c..

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3781/2025 emesso dal Tribunale di Bari in data 19-22/12/2025;
- 2) DICHIARA la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale indicato nella clausola compromissoria contenuta nel contratto (art. 9);
- 3) ASSEGNA alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale competente;
- 4) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in misura di 1/3, parte che liquida in €48,50 per esborsi ed €466,67 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge; COMPENSA per la restante parte.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bari, 19/06/2026

Il Giudice

Chiara Cutolo